



**Senato della Repubblica**

**11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Roma, 4 ottobre 2018

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)  
2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici  
aziendali o professionali**

**Position Paper**

**Assogestioni**

*La gestione delle risorse dei fondi pensione italiani:  
proposte dell'industria del risparmio gestito*



11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
Senato della Repubblica  
Position Paper Assogestioni  
Roma, 4 ottobre 2018

Assogestioni ringrazia la Commissione per l'opportunità di rappresentare il proprio punto di vista in ordine allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP II) (Atto Governo n.47).

Al di là delle singole disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, l'industria del risparmio gestito ritiene che il recepimento della direttiva IORP II rappresenti l'occasione per modificare i modelli gestionali delle risorse dei fondi pensione italiani, in linea con l'evoluzione dei mercati e della normativa del settore finanziario.

L'attuale modello di gestione delle risorse dei fondi pensione prevede l'obbligo per i fondi pensione italiani e, in particolare, per i fondi pensione negoziali<sup>1</sup>, di gestire le risorse tramite convenzioni con soggetti elencati nell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (i gestori), stabiliti nell'Unione europea<sup>2</sup>.

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di consentire ai soggetti che gestiscono le risorse dei fondi pensione di poter conferire, a loro volta, una delega di gestione a intermediari di Paesi terzi soggetti alla vigilanza di un'Autorità competente in tali Paesi.

La necessità di delegare la gestione delle risorse a un intermediario di un Paese terzo risponde all'esigenza di potersi avvalere delle conoscenze del delegato relative a mercati o investimenti specifici e di prevenire gli imminenti impatti della *Brexit*<sup>3</sup>.

La delega della gestione del portafoglio di investimento è un istituto già previsto nel settore finanziario e, in particolare, nella disciplina applicabile alle SGR, alle SICAV e alle SICAF. La normativa vigente consente a tali soggetti di conferire la delega della gestione del portafoglio a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale.

---

<sup>1</sup> Per fondi pensione negoziali si intendono le forme pensionistiche complementari istituite secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *g*) del d.lgs. 252/2005.

<sup>2</sup> Lo schema di decreto all'esame del Parlamento mantiene inalterata questa impostazione, operando un mero aggiornamento delle normative di riferimento dei soggetti che possono gestire le risorse dei fondi pensione, in linea con quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva IORP II. Tra questi, rientrano i soggetti autorizzati alla gestione di portafogli, le imprese assicurative, le società di gestione del risparmio (SGR) e i soggetti autorizzati alla gestione di FIA italiani e FIA UE.

<sup>3</sup> L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è prevista per il 30 marzo 2019.



Specifiche disposizioni al riguardo sono, infatti, contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012<sup>4</sup> e nel Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007<sup>5</sup> (Regolamento congiunto).

In particolare, l'articolo 53 comma 4 del Regolamento congiunto stabilisce che, nel caso in cui la delega della gestione del portafoglio sia conferita a un intermediario di un Paese terzo, deve essere garantita la cooperazione tra la Banca d'Italia e la Consob e l'Autorità di vigilanza di settore dell'intermediario delegato.

In analogia con quanto previsto nel settore finanziario, si chiede pertanto di introdurre una modifica normativa nello schema di decreto legislativo che consenta ai gestori di delegare la gestione delle risorse di fondi pensione a intermediari di Paesi terzi, per i quali sia garantito un accordo di cooperazione tra la COVIP e l'Autorità di vigilanza del delegato del Paese terzo.

In ogni caso il gestore stabilito nell'Unione europea manterrebbe ogni forma di responsabilità nei confronti del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali o da regolamenti europei direttamente applicabili.

La modifica proposta consentirebbe ai fondi pensione di avvalersi delle professionalità e delle competenze nella gestione degli investimenti di intermediari di Paesi terzi e di porre quindi rimedio agli imminenti impatti della *Brexit*.

A oggi, infatti, numerosi gestori si avvalgono, per la gestione delle risorse, di intermediari stabiliti nel Regno Unito, anche appartenenti al medesimo gruppo. Questi ultimi, all'indomani del dispiegarsi degli effetti della *Brexit*, saranno automaticamente considerati come intermediari di un Paese terzo e, quindi, non beneficeranno più delle autorizzazioni ottenute ai sensi delle direttive europee di riferimento.

Assogestioni ritiene di fondamentale importanza introdurre, nello schema di decreto legislativo, una modifica normativa volta a consentire la delega di gestione anche a intermediari di Paesi terzi in modo tale da risolvere tempestivamente le conseguenze per i fondi pensione derivanti dalla *Brexit*. L'Associazione auspica, pertanto, che la proposta di modifica illustrata possa essere fatta propria da codesta Commissione e accolta successivamente dal Governo all'atto dell'approvazione definitiva del decreto legislativo.

---

<sup>4</sup> In particolare si fa riferimento agli articoli 78, 79 e 80 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012.

<sup>5</sup> In particolare si fa riferimento agli articoli 53, 54 e 55 del Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, recante Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.